

**1 – La figura professionale cui il soggetto promotore affida la consulenza tecnica per la redazione del programma di Rete, deve avere caratteristiche particolari, oltre a quelle necessarie per le attività professionali, di consulenza e/o progettazione ?**

Ai fini di assistenza e supporto tecnico, nonché ai fini dell'elaborazione del programma di rete, l'avviso pubblico non prevede alcun obbligo, per il soggetto promotore, di ricorrere a figure professionali, consulenziali o collettive predeterminate.

**2 - I costi relativi alla elaborazione e redazione del programma di Rete sono comprese tra quelle ammissibili?**

I costi necessari ai fini dell'elaborazione del programma di rete, possono rientrare tra le spese correnti ammissibili al finanziamento (articolo 9, comma 1).

**3 - La rete di filiera può essere costituita anche tra attività economiche ricadenti in Comuni attigui legate da un progetto di filiera integrato?**

Le reti di filiera possono essere composte anche da attività site in due o più comuni (o municipi di Roma Capitale) - articolo 6, comma 2 dell'avviso pubblico.

**4 – Nel caso di Rete di filiera ricadente su più Comuni/Municipi, il soggetto beneficiario dovrebbe essere quello in cui ricadono il maggior numero di attività. Gli altri Comuni (o Municipi di Roma) coinvolti nella Rete, dovranno produrre qualche tipo di documentazione?**

Nel caso di Rete di filiera comprensiva di più Comuni (o Municipi), il soggetto beneficiario è quello in cui è presente il maggior numero di attività economiche tra quelle aderenti alla Rete, salvo diversi criteri individuati in accordo con gli altri comuni interessati – articolo 6, comma 2 dell'avviso pubblico -. Con riferimento alla documentazione da produrre, non sono previsti obblighi particolari. Naturalmente, il rapporto intercorrente tra i diversi comuni coinvolti nella Rete potrà essere oggetto di apposita disciplina da essi liberamente elaborata, in ossequio all'autonomia organizzativa e amministrativo-contabile di ciascuna amministrazione. A scopo esemplificativo, potranno essere, nel medesimo programma di Rete, descritti gli aspetti organizzativi della relazione tra le parti coinvolte. In ogni caso, il comune (o Municipio) individuato quale soggetto beneficiario sarà l'unico interfaccia amministrativo-contabile nei confronti della Regione, ai fini della rendicontazione relativa al finanziamento concesso.

**5 - Il bando è “on demand” nel senso che il finanziamento si esaurisce in base alla tempistica di presentazione della domanda? Quindi prima si presenta e più fondi ci sono a disposizione?**

Con riferimento alla disponibilità delle risorse, le domande di finanziamento verranno accolte fino alla scadenza del termine fissato dall'avviso pubblico in oggetto (30 settembre), successivamente si procederà alla prescritta istruttoria ed alla conseguente valutazione di merito, ai fini della redazione e pubblicazione della graduatoria finale (articoli 10, 11, 12 e 13 dell'avviso pubblico). Il previsto finanziamento non si esaurirà, quindi, in base all'arrivo delle domande (c.d.: a sportello – on demand -), ma sarà concesso, a conclusione della valutazione di ammissibilità formale e di quella di merito, in base alla votazione ottenuta dai singoli programmi di Rete ed al loro relativo inserimento in graduatoria, come si evince da un'attenta lettura dell'avviso pubblico in oggetto.

## **6 - Dove posso trovare il formulario per il progetto?**

L'avviso pubblico non prevede modelli predeterminati di redazione dei programmi di Rete, bensì stabilisce linee generali di azione e singole macro aree di intervento, all'interno delle quali vengono illustrate le diverse tipologie di azioni possibili, con relativi esempi illustrativi (art. 7). E' in base a tali indicazioni che dovrà essere redatto il programma di Rete, con l'osservanza dei soli requisiti formali prescritti dall'avviso, e con particolare attenzione ai contenuti secondo le citate linee generali di azione. Si invita comunque ad approfondire la lettura dell'avviso pubblico in oggetto al fine di meglio comprendere i diversi steps del percorso finalizzato alla costituzione della Rete, alla redazione del programma e all'invio della domanda di finanziamento.

## **7 - Quali sono i tempi di presentazione delle domande?**

Il periodo di presentazione delle domande di finanziamento decorre dalle ore 09.00 del 17 maggio u.s., ed avrà termine alle ore 17.00 del 30 settembre 2016, così come indicato all'art. 10 dell'avviso pubblico.

## **8 - La rete di impresa che presenta il progetto deve essere precedentemente costituita o può essere costituenda?**

Il soggetto promotore, cui ci si riferisce quando si parla di rete di impresa, può essere costituito in una delle forme giuridiche prescritte dall'avviso (art. 5, comma 4 dell'avviso), sia prima dell'invio della domanda di finanziamento, sia successivamente all'invio di questa, ma, in tale ultimo caso, la costituzione deve comunque avvenire prima di ricevere il secondo acconto previsto, qualora il programma di rete sia stato ammesso al finanziamento. Nel caso in cui si decida di costituire il soggetto promotore successivamente all'invio della domanda di finanziamento, occorre comunque allegare alla domanda stessa una lettera di intenti, in cui manifestare la volontà di procedere successivamente alla prevista costituzione, sottoscritta da tutti i soggetti (attività economiche) che ne faranno parte. Ad ogni modo, la costituzione del soggetto promotore in una delle forme giuridiche previste dall'Avviso pubblico (consorzio, società e contratto di Rete) o in alternativa la lettera di intenti sottoscritta, sono elementi pregiudiziali, al momento dell'invio della domanda di finanziamento, sia ai fini della sua ammissibilità, sia della successiva valutazione del programma di rete, ai fini dell'accesso al finanziamento medesimo.

## **9 - Le spese di costituzione possono essere riportate in rendicontazione?**

Si

## **10 - In fase di presentazione un singolo comune può essere ente beneficiario in più progetti di reti d'impresa?**

Si

## **11 - Per esercizi sportivi si intendono anche le associazioni ASD (associazioni sportive dilettantistiche) che gestiscono scuole di danza o palestre?**

E' consentito a tali soggetti (associazioni dilettantistiche/sportive) aderire alle Reti di imprese, tenendo comunque presente che nel momento, anche successivo all'ammissione al finanziamento

regionale, in cui occorrerà procedere alla costituzione del soggetto promotore (consorzio, contratto di Rete, società o altro ente iscrivibile al Registro imprese e con obblighi di bilancio), la tipologia di “associazione dilettantistica” potrebbe non possedere i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione diretta al Registro delle Imprese (consorzio, contratto di Rete). In tal caso residuerebbe, quale scelta costitutiva obbligata, quella societaria.

In ogni caso, i soggetti cui è consentito aderire alla Rete (art. 5, comma 2, lett. a), situati all’interno dell’area che la delimita, devono sempre avere natura di “attività economiche su strada”, indipendentemente dalla merceologia trattata o dal settore di attività in cui rientrano.

## **12 - Si può organizzare una rete di filiera con aziende vinicole appartenenti a diversi comuni ma di uno stesso territorio? o con alberghi apparenti ad un medesimo territorio?**

Una rete di filiera può essere costituita sia sul territorio di un solo comune o municipio di Roma Capitale, sia su più comuni o municipi. Per quanto riguarda le aziende vinicole, occorre verificare se esse rappresentano realtà esclusivamente di produzione o trasformazione ovvero esercitano anche (o esclusivamente) “attività su strada”, aperte cioè alla generalità degli avventori. Nel primo caso non rientrerebbero nella definizione di cui all’articolo 3 dell’avviso pubblico in oggetto.

## **13 - In merito alla partecipazione al bando “Reti di Imprese”, dal testo dell’avviso e dal relativo formulario non si evince come il Soggetto Promotore debba inoltrare la domanda al Soggetto Beneficiario essendo quest’ultimo il referente amministrativo unico verso la Regione e destinatario del finanziamento. Nel caso specifico una rete di filiera (costituenda) che insiste sul territorio di più municipi in che termini dovrà interfacciarsi con il Soggetto Beneficiario Roma Capitale e quale documentazione dovrà trasmettere ai fini della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento?**

Si premette che la domanda di finanziamento deve essere inviata alla regione esclusivamente da parte del soggetto beneficiario. L’iter da seguire per partecipare alla selezione prevista dall’avviso pubblico, trova origine nell’individuazione di un’area in cui realizzare la rete e nell’elaborazione del relativo programma di Rete, secondo le coordinate stabilite dall’avviso medesimo e coinvolgendo, inizialmente, almeno 30 attività economiche su strada che insistono nell’area stessa. Successivamente, il programma dovrà essere presentato e illustrato al comune o al municipio di riferimento. Per far ciò occorrerà preventivamente stabilire una relazione con i soggetti di riferimento interni all’amministrazione locale (ufficio del Sindaco, direzioni e assessorati in materia di attività produttive, commercio, artigianato, ecc.). Stabilito il contatto con l’amministrazione, lo stesso comune o municipio dovrà comunicare al soggetto promotore le modalità di presentazione del programma di Rete. L’avviso pubblico non avrebbe potuto dettagliare in maniera più particolare questa fase, rientrando nella competenza organizzativa, amministrativo-contabile e gestionale esclusiva delle amministrazioni locali. Trasmessa la documentazione, l’amministrazione (comune o municipio) dovrà adottare il programma di Rete mediante apposito atto formale (delibera, determina, atto di consiglio, convenzione, ecc.) e, quindi, provvedere all’invio della domanda di finanziamento alla Regione. Inoltre, nel caso di Rete di filiera che insiste sul territorio di più municipi di Roma Capitale, occorrerà relazionarsi sia con i municipi coinvolti, sia con il comune di Roma Capitale, inizialmente presso il Dipartimento di competenza (attività produttive), che è, in questo caso, il soggetto beneficiario. Eventuali integrazioni potranno essere meglio definite all’interno della relazione con l’amministrazione locale di riferimento.

**14 - Relativamente all'art. 5 co. 4 del bando, quando si parla di contratto di Rete e di relativa iscrizione al Registro delle Imprese, si fa esclusivamente riferimento alla Rete soggetto? Oppure è ammissibile anche la Rete Contratto?**

Con riferimento all'art. 5, comma 4 dell'avviso si fa presente che nel caso la scelta, per la costituzione del soggetto promotore, ricada sulla forma del contratto di rete, non è prevista una distinzione tra rete contratto e rete soggetto od "organizzazione". (d.l. 5/2009, art. 34 ter e s.m.i.). E' consentito quindi adottare alternativamente una delle due tipologie di contratto (rete contratto e rete soggetto). La forma cui sottoporre la stipula del contratto di Rete seguirà quanto previsto dalla normativa di riferimento (atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata dal notaio, atto sottoscritto con firma digitale da ciascun imprenditore aderente, a norma degli art. 24 o 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale – D.Lgs. n. 82/2005 - e trasmesso al Registro delle Imprese attraverso il modello tipizzato del d.m. n. 122 del 10 aprile 2014.) La seconda parte del citato comma 4, art. 5 dell'avviso pubblico, fa riferimento a tutti i casi in cui si decida di adottare una forma distinta da quelle previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma. In tal caso, la forma di contratto alternativa adottata dovrà comunque prevedere l'iscrizione al Registro delle Imprese e l'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

**15 - L'art. 9 co 3 punto a) parla di "spese correnti" nel limite del 30%: cosa si intende per spese correnti? E' possibile avere una definizione più dettagliata?**

Con riferimento all'art. 9, comma 3, lettera a) dell'avviso pubblico, per spese correnti si intendono le spese relative ai costi di coordinamento e gestione funzionali alla realizzazione della Rete e alla manutenzione e gestione degli interventi realizzati sulla base del programma e sostenute esclusivamente durante il periodo di tempo di realizzazione del programma stesso.

**16 - Si possono avere informazioni riguardo la modulistica?**

In allegato all'avviso, è pubblicata la seguente modulistica:

all. B): modulo per la presentazione della domanda di finanziamento che il soggetto beneficiario (comune o municipio) dovrà inviare alla Regione Lazio. Nel modulo è compreso lo spazio per il dettaglio degli interventi previsti dal programma di Rete (singola azione, crono programma delle opere, costo e quota percentuale utilizzata rispetto al totale del finanziamento concesso);

all. C): modulo relativo alla composizione del soggetto promotore.

**17 - Vorremmo sapere quale delle seguenti modalità costitutive del soggetto promotore è consentita per la partecipazione al bando: la rete soggetto, la rete contratto, oppure entrambe e se è necessaria la costituzione di un fondo comune ex ante. Infine, sempre per poter partecipare al bando, se si trattasse di rete-contratto ci potete indicare se sia necessario costituirci presso un notaio o se sia sufficiente la registrazione presso l'agenzia delle entrate con la sola attribuzione del codice fiscale?**

Per la costituzione del soggetto promotore è consentito il ricorso ad entrambe le tipologie di contratto di rete (rete contratto e rete soggetto), nel rispetto delle forme previste dalla legge (atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata dal notaio, atto sottoscritto con firma digitale da ciascun imprenditore aderente, a norma degli art. 24 o 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale

– D.Lgs. n. 82/2005 - e trasmesso al Registro delle Imprese attraverso il modello tipizzato del d.m. n. 122 del 10 aprile 2014.).

Non è obbligatoria bensì facoltativa la costituzione di apposito fondo comune ex ante.

**18 - Art. 7 comma 2 dell'avviso pubblico Le linee generali di azione di cui alle lettere a) b) e c) devono essere considerate in and o in or? Lo stesso dicasi per le 7 Macro aree, e cioè se sono in alternativa o vanno percorse tutte, seppure parzialmente? Il fatto che al comma 1) dell'articolo 7, sia indicato il manager di rete, che consideriamo obbligatorio visto il grande effort della creazione e soprattutto della gestione della rete d'impresa, ci fa pensare che non si tratti di scelte alternative.**

Le linee generali di azione di cui all'articolo 7, comma 2 dell'avviso pubblico, sono indicative dei percorsi da intraprendere nell'elaborazione del programma di Rete, e sono articolate attraverso l'elencazione delle 7 macro aree di intervento, di cui al medesimo articolo 7, comma 4. Nell'elaborazione del programma, occorrerà pianificare azioni e interventi riconducibili ad almeno tre delle citate macro aree (art. 12, comma 1, lett. d).

Con riferimento al manager di rete, seppur sempre auspicabile il suo coinvolgimento per l'apporto in termini di gestione e coordinamento della Rete, l'avviso non ne prevede l'obbligatorietà.

**19 - Art. 14 comma 1. Sappiamo che il contributo in “conto capitale” si riferisce a un finanziamento a fondo perduto sugli investimenti considerati ammissibili, che non prevede restituzione del capitale, e quindi non ci è chiaro se la frase "definire le modalità di gestione finanziaria anche nei confronti del soggetto promotore” si riferisce alla scelta di come gestire le fasi di erogazione del denaro (acconto, SAL e saldo) oppure se si riferisce ad altro.**

All'articolo 14, comma 1 dell'avviso, con l'espressione: "il soggetto beneficiario definirà le modalità di gestione anche nei confronti del soggetto promotore”, si intende fare riferimento, limitatamente al contributo regionale ottenuto, sia alla gestione dei flussi in entrata e in uscita dal bilancio comunale, al fine di evitare squilibri, sia al controllo del raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per l'attuazione del Programma di Rete, realizzati dal soggetto promotore a seguito del trasferimento delle risorse necessarie, così come stabilito dall'articolo 8, comma 2 della DGR n. 94/2016 recante criteri e disposizioni attuative in materia di Reti”.

Il soggetto beneficiario metterà, a tal fine, in atto apposita attività di controllo e verifica, stabilendo, inoltre, modalità e termini di rendicontazione da parte del soggetto promotore, in ordine alle risorse trasferite.

Il soggetto beneficiario, a sua volta, renderà, nei termini e modi indicati dall'avviso pubblico in oggetto, nei confronti della Regione.

**20 -Vorrei sapere se per questo progetto il manager della Rete con la laurea in scienze politiche, che abbiamo individuato, può essere ammissibile.**

La risposta è affermativa. Il diploma di laurea in scienze politiche rientra tra quelli elencati all'articolo 8, comma 3, lettera b), n. 7 dell'avviso pubblico.

**21 - Io ho un negozio di mobili, il locale è un pò piccolo per quelle che sono le esigenze di questo settore. Volevo capire se è possibile il finanziamento per le attività già avviate o se il**

**bando è solo per le nuove aperture. Avevo in mente di aprire un negozio di articoli per bambini.**

Si fa presente che l'avviso pubblico in oggetto non prevede finanziamenti per rinnovo locali, stigliature, attrezzature o altro. L'avviso è finalizzato alla costituzione di reti di imprese tra attività economiche su strada, per il miglioramento dell'attrattività delle aree urbane interessate, anche attraverso la valorizzazione delle attività economiche su strada presenti e per lo sviluppo di un modello di partenariato pubblico/privato (soggetto promotore/comune) sostenibile nel tempo.

**22 - 1. Il Manager di Rete può coincidere con il Dirigente del Servizio AA.PP. del Comune?**

**2. Può un'Associazione esterna che ha siglato con il Comune un protocollo d'intesa relativo al monitoraggio, stesura progettuale, gestione e rendicontazione dei bandi pubblici svolgere le stesse funzioni del Manager di Rete?**

**In tal caso le spese ammissibili si riferiscono sempre nel limite del 15% del totale del finanziamento ammesso dalla Regione?**

In relazione al quesito posto, si evidenzia quanto segue:

1) i criteri e i requisiti necessari all'individuazione e nomina del manager di Rete sono stabiliti all'articolo 8 dell'avviso pubblico in oggetto. In particolare, nel caso descritto al quesito n. 1, sorgono dubbi circa la compatibilità, ai fini del rispetto delle norme sul pubblico impiego, del ruolo di dirigente comunale con un'attività esterna subordinata o professionale (dipendente, collaboratore, consulente o professionista) quale quella di manager di Rete.

2) l'individuazione e utilizzo del manager di Rete può essere congiunto o alternativo ad accordi di supporto tecnico, operativo e progettuale con soggetti anche collettivi specializzati (esemplificativamente CAT e CSA), come previsto all'articolo 7, comma 4, lettera A), macro area di intervento 1). In ogni caso, la figura del manager di Rete è indicata, anche sotto il profilo dei requisiti - articolo 8 - quale figura singola e non quale entità collettiva.

Come si evince dalla lettura dell'articolo 9, comma 3, lettera b) dell'avviso, il costo a copertura del manager di Rete non può superare il 15% del totale del finanziamento regionale concesso.

Nel caso, diversamente, non si nomini il manager, bensì si stipuli solo un contratto di supporto tecnico operativo con centri di assistenza, il margine percentuale di spesa massima consentita è del 20% sul totale del finanziamento concesso.

Infine, qualora si opti sia per il manager di Rete, sia per il supporto tecnico di centri di assistenza, il margine del 20% non può comunque essere superato e dovrà essere modulato a copertura di entrambi i rapporti instaurati, tenendo comunque presente che il compenso riferito al manager di Rete non potrà comunque superare il 15% del totale del finanziamento concesso.

**23 - Vi scrivo per chiedervi dei chiarimenti in merito ai requisiti da avere per svolgere il ruolo di manager di rete e per sapere se la mia classe di laurea rientra in quelle elencate poiché, negli anni hanno cambiato varie denominazioni. I miei titoli sono:**

**1. Laurea triennale in Consulente Esperto per i processi di pace cooperazione e sviluppo che rientra nel corso di laurea n. 35 Scienze sociali per la cooperazione lo sviluppo e la pace**

**2. Laura magistrale in Politiche Pubbliche che rientra nel Corso di Laurea CL 70/s- D.M. 509/99**

**Vorrei Sapere dunque quale laurea devo indicare e se è sufficiente, o se bisogna avere anche altri requisiti, e poi vorrei sapere anche se fosse possibile essere il manager di più progetti presentati da reti in comuni diversi della Regione Lazio.**

La laurea da indicare, tra quelle elencate, ai fini dell'assunzione del ruolo di manager di Rete, è la triennale in materia di processi di pace e cooperazione e sviluppo, articolo 8, comma 3, lettera b), n. 8) dell'avviso pubblico in oggetto. Non occorrono ulteriori requisiti, se non, in ogni caso, quelli soggettivi previsti al medesimo articolo 8, comma 4.

Inoltre, è consentito a ciascun soggetto, in possesso dei prescritti requisiti, assumere il ruolo di manager anche di più reti di imprese.

**24 -1. L'Avviso è rivolto ai soli comuni e municipi di Roma capitale, o si rivolge a tutti i comuni delle provincie del Lazio?**

**2. E' possibile la partecipazione in partenariato di più comuni (es. Unione di Comuni, comune x + comune y della stessa provincia del Lazio) per le reti territoriali? - Nell'art. 6 c. 2 si specifica solamente il contratto di filiera-**

**2.1. Qualora fosse possibile la 2.deve esserci vincolo di contiguità tra gli stessi comuni beneficiari?**

**3. Le attività economiche partecipanti alla rete devono avere la sede legale o unità operativa nel/nei Comuni oggetto del contributo?**

**4. Che tipologia di rapporto giuridico deve intercorrere tra i Comuni beneficiari e la Rete (soggetto promotore)? es. approvazione del protocollo di intesa tra la rete ed il Comune/Comuni/Unione di Comuni mediante delibera di Giunta o Consiglio Comunale?**

1) L'avviso pubblico è rivolto a tutti i comuni del Lazio;

2) è consentito il coinvolgimento, su di un medesimo programma di Rete, di più comuni o più municipi di Roma, ma solo con riferimento alle reti di filiera (articolo 3, comma 3, lettera b) dell'avviso). Nel caso di reti di filiera riconducibili a più comuni, il programma di rete dovrà prevedere una serie di interventi e azioni dotati di organicità e coordinamento, senza che ciò comporti obbligatoriamente la contiguità territoriale delle amministrazioni coinvolte.

3) Le attività economiche facenti parte del soggetto promotore dovranno essere attive e operanti (unità operativa) nell'area individuata, indipendentemente dal fatto che nel medesimo luogo sia presente o meno anche la sede legale.

4) L'avviso pubblico in oggetto, articolo 6, comma 4, lettera c), prevede che il soggetto beneficiario (comune o municipio) dopo aver valutato il programma di rete con il soggetto promotore che lo ha presentato, in base alla propria articolazione e organizzazione interna, valuta la tipologia di atto utile all'adozione del programma medesimo (determina, delibera, atto di consiglio, convenzione, ecc.).

Tra il soggetto promotore e quello beneficiario deve svilupparsi un modello di partenariato pubblico/privato sostenibile nel tempo.

Le scelte delle forme (convenzione, protocollo di intesa, altro) che tale relazione può assumere (soggetto promotore e beneficiario) è affidata alla libertà e autonomia delle amministrazioni locali sotto il profilo dell'articolazione organizzativa e gestionale interna.

Il soggetto beneficiario, in base alla lettura dell'avviso, può essere solo un comune o un municipio di Roma Capitale.

L'intervento eventuale di Unioni di comuni o di altre entità territoriali di differente livello amministrativo è consentito, ma non nel ruolo di soggetto beneficiario.

25. 1. Il 100% del contributo è al lordo o al netto dell'IVA?

2. E' ammissibile un progetto che prevede esclusivamente le spese relative a:

- costi per l'organizzazione di iniziative di campagne di promozione anche mediante la pubblicazione di brochure e materiale editoriale;

- costi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni;

- costi di coordinamento e gestione funzionali alla realizzazione della Rete (tra cui gli eventuali costi per il manager di Rete), di cui all'articolo 7, comma 4, lettera A), n. 2.

3. Considerando che la tipologia delle spese ammissibili è alquanto diversificata, il comune dovrà pubblicare una gara per ogni tipologia (es: una per attrezzature, una per sistemi multimediali e una per brochure) oppure può affidare (sempre mediante gara) la realizzazione a un general contractor.

4. Le spese relative alla predisposizione del bando e alla costituzione del soggetto promotore sono di competenza del manager di rete oppure possono far capo ad altro soggetto (RUP e/o professionista esterno) e in tal caso sono ammissibili ed in che percentuale?

1) Il finanziamento regionale, come si evince dalla lettura dell'avviso pubblico in oggetto è, qualora concesso, trasferito al soggetto beneficiario (comune). Detto finanziamento è finalizzato alla copertura dei costi relativi alla realizzazione degli interventi e azioni previsti nel programma di Rete approvato, comprensivi di quelli riguardanti l'assolvimento dell'IVA. Naturalmente, il soggetto promotore può anche non conteggiare il costo relativo all'IVA (per l'acquisto di forniture e/o servizi previsti dal programma di rete approvato) tra quelli rientranti nel contributo regionale. In tal caso, in base alle norme statali in materia di imposte indirette, il soggetto promotore potrà accedere ai casi di compensazione o rimborso, in sede di dichiarazione IVA annuale.

2) Come si ricava dalla lettura dell'articolo 12, comma 1, lettera d) dell'avviso pubblico, è necessario, per accedere alla fase di valutazione della domanda, che gli interventi e le azioni previste dal programma di Rete siano riconducibili ad almeno tre delle 7 macro aree di cui all'articolo 7, comma 4 dell'avviso medesimo.

Le azioni descritte dal quesito ricevuto (campagne, eventi e manifestazioni promozionali) sarebbero riconducibili alla sola Macro area 5 di cui all'articolo 7, comma 4, lettera E) dell'avviso, non soddisfacendo, in tal modo, il requisito minimo richiesto.

3) il finanziamento regionale previsto per ciascun programma di rete è pari, nel massimo, a euro 100.000. Per l'attuazione degli interventi previsti, e delle spese ritenute ammissibili, l'articolo 8, comma 2 della DGR n. 94/2016, prevede che il soggetto beneficiario trasferisca le necessarie risorse al soggetto promotore per l'attuazione del Programma medesimo...”.

L'articolo 14, comma 1 dell'avviso pubblico in oggetto, stabilisce, inoltre, che il soggetto beneficiario definisca le modalità di gestione finanziaria, limitatamente al contributo regionale, anche nei confronti del soggetto promotore, sotto il profilo della verifica degli interventi effettuati e della relativa rendicontazione (cui sono state trasferite le risorse).

Inoltre, l'articolo 3, comma 5, lettera b) della DGR n. 94/2016, prevede che il soggetto beneficiario promuove e cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono di propria (ed esclusiva)



competenza, finalizzati agli obiettivi previsti dal programma di Rete (si fa riferimento ad interventi di carattere infrastrutturale – es.: manutenzione straordinaria - che rientrano nella competenza esclusiva del comune); in tali tipologie di intervento (di propria competenza), in via ordinaria, non rientrano, tra l'altro, quelli legati ad arredo urbano (es. : fioriere, panchine, acc.) o installazione di sistemi tecnologici e/o informativi.

Infine, con riferimento alla figura del “general contractor”, occorre tener presente che la figura, originariamente introdotta nell'ordinamento con la legge n. 443/2006 (c.d. legge obiettivo) – abrogata – è stata oggi trasposta nella recente riforma del codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016), in cui sono previste apposite soglie e casi di esclusione.

4) Sono considerate ammissibili le spese relative alla costituzione del soggetto promotore. In ogni caso, in base all'articolo 9, comma 3, lettera a) dell'avviso, i costi relativi alle spese correnti, ed al netto di quanto previsto alla lettera b) del medesimo articolo), non possono superare complessivamente il 30% del finanziamento concesso.

Infine, per quanto riguarda le spese di costituzione del soggetto promotore e quelle di predisposizione di eventuali programmi, l'avviso pubblico non individua soggetti predeterminati cui affidare tali competenze.

**26. Poiché al comma 3 del punto 8 del bando cui ci si riferisce, nell'elenco delle lauree al p.to 5. sono indicate le lauree in scienze della comunicazione pubblica, di impresa e pubblicità, si chiede se il manager della Rete possa essere un soggetto in possesso di LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE indirizzo mass media.**

La risposta è affermativa, poiché, il diploma di laurea rientra, comunque, nell'ambito di scienze della comunicazione, sia articolo 8, comma 3, lettera a), n. 5), sia il medesimo articolo, al comma 3, lettera b), n. 5).

**27. Vi invio la presente per conto di una Società Cooperativa, che gestisce un mercato. Sono stato incaricato dal presidente della Cooperativa di predisporre la documentazione necessaria per inoltrare una richiesta di finanziamento per un progetto di riqualificazione urbana e ho letto la Determinazione numero G04816 del 09/05/2016, ma non mi è chiaro se per inviare la domanda devo coinvolgere il comune e/o il municipio o se la Coop., essendo di fatto una rete d'impresa con circa 80 associati, possa procedere in maniera autonoma senza alcun avallo. Il dubbio mi viene principalmente leggendo l'allegato B.**

L'avviso pubblico in oggetto prevede che ciascuna Rete debba essere composta (al minimo) da 30 attività economiche su strada situate all'interno dell'ambito urbano individuato.

Come elencato all'articolo 3, comma 1 dell'avviso, i mercati rionali sono da considerare ciascuno sia quale unica attività economica, sia come l'insieme di singole e distinte attività economiche (i singoli operatori).

In altre parole, nel caso di costituzione di una Rete, un mercato rionale può parteciparvi quale attività economica unica insieme ad altre attività esterne ad esso, ma anche ogni singolo operatore interno al mercato può singolarmente partecipare alla costituzione di una rete. In tal modo, qualora all'interno di un mercato 30 operatori (nel minimo) decidano di avviare la costituzione di una Rete, ciò è consentito dall'avviso pubblico in oggetto.

In ogni caso, occorre che il soggetto promotore si costituisca in una delle forme di cui all'articolo 5, comma 4 dell'avviso pubblico.

In nessun caso è consentito al soggetto promotore l'invio della domanda, che spetta unicamente al soggetto beneficiario (comune o municipio di Roma).

### **28. Le imprese agricole possono far parte delle Reti?**

Si fa presente che l'avviso pubblico in oggetto, di cui si raccomanda la lettura, all'articolo 3, comma 1, elenca tutte le tipologie di attività economiche che possono rientrare in una rete. In particolare, la connotazione che devono possedere le attività interessate è quella di essere su strada.

Nel caso di un'azienda agricola la cui attività è limitata alla produzione di prodotti (con relativa cessione ad industrie conserviere, a intermediari e grossisti o a dettaglianti) non rientrerebbe tra quelle di cui all'avviso pubblico. Diverso il caso in cui la medesima azienda unisca anche attività di vendita al dettaglio (mercato dei produttori o a Km 0) su strada o su aree a tale vendita dedicate, ovvero eserciti attività di somministrazione o ricettive (agriturismo).

### **29. Mi sto occupando di organizzare una rete. Nel mio caso il soggetto beneficiario è un municipio di Roma. Come si fa ad interagire con lui? A chi bisogna rivolgersi per formalizzare la domanda? Il municipio fa un primo lavoro di filtro? Come viene effettuata la rendicontazione? la rete d'impresa fornisce ad esempio le ricevute, fatture delle spese? Alla domanda va allegato il cv del manager di rete? Esiste un vostro ufficio con cui parlare di persona?**

Per quanto riguarda i contatti con il Municipio, l'avviso pubblico non indica, né lo potrebbe, data l'autonomia organizzativa e gestionale interna dei comuni, i soggetti particolari dell'amministrazione locale cui rivolgersi.

In ogni caso, l'assessorato alle attività produttive, i relativi dirigenti e funzionari, oltre che la presidenza del Municipio medesimo, sono i referenti interni cui fare riferimento in prima battuta.

Il contatto tra soggetto promotore e municipio è un contatto diretto e non mediato da altri, quali la Regione, che resta comunque a disposizione anche dei comuni e municipi stessi per informazioni e approfondimenti, da inviarsi alla mail dedicata [retidiimprese@regione.lazio.it](mailto:retidiimprese@regione.lazio.it).

Dalla lettura dell'avviso pubblico si ricava che il soggetto beneficiario (Municipio) deve condividere il programma di Rete presentato dal soggetto promotore ed adottarlo formalmente (anche in questo caso la scelta dell'atto con cui approvare il programma è lasciata all'autonomia funzionale del municipio medesimo - delibera, atto di consiglio, determina dirigenziale, convenzione, protocollo d'intesa, ecc. -).

Per la rendicontazione, il municipio è il soggetto unico responsabile amministrativo e contabile nei confronti della Regione.

Le risorse pubbliche possono essere direttamente utilizzate dall'amministrazione (per realizzare interventi e azioni previste nel programma di rete) che ne può anche trasferire parte al soggetto promotore, il quale, in tal caso, attuerà direttamente quanto previsto dal programma di rete,

rendicontando al municipio medesimo (articolo 8, comma 2 della DGR n. 94 del 15/3/2016 recante criteri generali e attuativi relativi alla costituzione delle Reti).

La documentazione di spesa, quindi, dovrà essere trasmessa da parte del Municipio alla Regione, nei diversi steps di rendicontazione. I rapporti tra soggetto beneficiario e soggetto promotore vengono invece stabiliti tra le parti.

In estrema sintesi, la documentazione di spesa (nel caso di trasferimento di risorse) in possesso del soggetto promotore dovrà sempre essere trasmessa al municipio che renderà e verificherà la concreta attuazione degli interventi, quest'ultimo poi provvederà a rendicontare alla Regione.

Alla domanda di finanziamento, può essere allegato il c.v. dell'eventuale manager prescelto dal soggetto promotore, ma non rappresenta elemento di discriminazione nell'ambito del processo istruttorio delle domande pervenute.

**30. Si richiede un chiarimento in merito al soggetto promotore e alla possibilità di partecipazione dei mercati rionali. Nel caso di progetto di rete territoriale, possono costituirsi in rete le attività economiche che operano all'interno di un mercato rionale e quindi agire da soggetto promotore?**

L'avviso pubblico in oggetto prevede, per la costituzione di una Rete, un minimo di 30 imprese dislocate nell'area urbana individuata (articolo 5, comma 5 dell'avviso).

A seguito di particolari e approfondite verifiche tecniche sul tema, i mercati rionali possono essere considerati sia attività economiche uniche sia l'insieme di più attività economiche distinte (i singoli operatori)

In altre parole, è consentito di costituirsi in rete anche alle attività ambulanti presenti all'interno del singolo mercato (nel minimo di 30).

Si ricorda in ogni caso che le finalità delle Reti previste dalla DGR n. 94 del 15/3/2016 (attuazione e criteri per la costituzione di Reti di imprese tra attività economiche su strada) e l'avviso pubblico in oggetto, sono il miglioramento dell'attrattività degli ambiti urbani considerati (strade, piazze, quartieri, ecc.), anche attraverso la valorizzazione delle attività economiche presenti e lo sviluppo di un modello di partenariato stabile pubblico/privato sostenibile nel tempo.

Infine, si rammenta che, all'articolo 9, comma 2 dell'avviso pubblico, tra le spese non ammissibili al finanziamento regionale, sono comprese quelle relative ad "acquisto di attrezzature, beni e arredi ubicati all'interno delle attività economiche su strada e rifacimento impianti esterni".

**31 - Vorrei dei chiarimenti sull'eventuale accordo da stipulare con i Centri di Assistenza Tecnica. A stipulare l'accordo deve essere il soggetto promotore o il soggetto beneficiario? Inoltre, per quanto concerne la figura del manager di rete è necessario allegare qualche documento (esempio il curriculum) per comprovare i requisiti richiesti dal bando?**

Si premette che il riferimento ad accordi con i CAT e CSA (Centri Assistenza del Commercio e dell'Artigianato) non è da considerarsi quale "obbligo di scelta".

Il soggetto promotore è libero di individuare anche un diverso ente di progettazione, assistenza o consulenza ovvero, anche, avendone le capacità all'interno, procedere in maniera autonoma nella redazione del programma di Rete.

In ogni caso, l'eventuale accordo è stipulato tra il soggetto promotore e quello tecnico di supporto; il soggetto beneficiario trasferirà a quello promotore le risorse ai fini della soddisfazione del costo previsto.

Con riferimento al manager di Rete, l'avviso pubblico prevede alcuni requisiti obbligatori, ma non quello di allegare il CV al programma di Rete.

La veridicità dei criteri è affidata all'autocertificazione da parte del soggetto promotore.

### **32 – Hotel e attività ricettive in generale rientrano nella definizione di “impresa su strada”?**

**In caso affermativo, il fatto che tali attività siano distribuite in maniera non omogenea sul territorio comunale (o più territori in caso di adesioni sovracomunali), costituisce un problema per la rete di filiera?**

In base a quanto previsto all'art. 3, comma 1 dell'avviso, tutte le attività ricettive possono a pieno titolo rientrare nell'ambito di una Rete.

La configurazione della “rete di filiera” (articolo 3, comma 2, lettera b) dell'Avviso pubblico) è appositamente prevista per i casi in cui le attività riconducibili alla medesima merceologia o tipologia di servizio o legate da un'identità progettuale, non siano concentrate su un'area urbana omogenea, bensì distribuite su più aree del medesimo comune oppure su più comuni diversi (o più Municipi nel caso di Roma Capitale), secondo quanto previsto all'art. 6, comma 2 dell'avviso.

### **33 – Il nostro eventuale manager di rete, laureato magistrale in urbanistica e sistemi territoriali, è socio di una delle attività che aderiscono alla rete, ci sono delle limitazioni in questo? Sarebbe la persona in questione a seguire tutto l'iter, sviluppo e coordinamento.**

L'avviso pubblico in oggetto non prevede divieti in tal senso. Il manager è scelto sulla base dei requisiti indicati all'art. 8 dell'avviso pubblico, tra cui non è escluso il soggetto, in possesso dei prescritti requisiti, socio di una delle attività economiche facenti parte della Rete.

Starà alla capacità organizzativa interna del soggetto promotore evitare sperequazioni e/o eventuali conflitti interni di interesse.

### **34 – Vorrei sapere :**

- 1) è possibile coinvolgere più di un mercato rionale e altre attività su strada di municipi diversi?**
- 2) lo stesso manager di rete può seguire due progetti diversi?**
- 3) l'importo complessivo del progetto deve essere superiore a €100.000?**
- 4) i €100.000 verranno erogati per intero oppure ci saranno delle tasse da considerare?**

Si sottolinea quanto segue:

- 1) è possibile coinvolgere più mercati regionali insieme ad altre attività economiche di settori diversi. Nel caso tali attività siano distribuite su municipi (o comuni) diversi, la costituzione della Rete è consentita solo nella configurazione di rete di filiera, di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), nn. 1) e 2) dell'avviso pubblico in oggetto.
- 2) l'Avviso pubblico non prevede limiti circa il numero di Reti affidate al medesimo manager;
- 3) l'importo complessivo di ogni singolo progetto di Rete, finanziabile dalla Regione, non deve essere superiore ai 100.000,00 euro. Naturalmente, qualora il soggetto promotore sia in grado di reperire ulteriori risorse (cosa auspicabile al fine di consentire la sostenibilità nel tempo della Rete), può avanzare un programma dai costi complessivi superiori, evidenziando le fonti alternative di finanziamento;
- 4) per quanto riguarda il finanziamento regionale erogato, nel massimo, è costituito da 100.000,00 euro, su cui non sono applicate tasse o imposte.

**35 – E' possibile per il nostro consorzio, di concorrere al finanziamento per le reti d'impresa con 2 progetti complementari, presentati da due amministrazioni comunali differenti?**

Sottolineiamo che, come previsto dall'avviso pubblico in oggetto, ciascun soggetto promotore può presentare un solo programma di Rete.

**36 - Per conto di alcune associazioni che gestiscono degli spazi di coworking, vorrei sapere se tale attività, svolta da associazioni che ospitano nei propri locali delle startup di impresa, può rientrare nella caratteristica delle reti di filiera.**

**In alternativa chiedo se, come soggetti da aggregare in Rete, per poter raggiungere le 30 unità necessarie richieste dal bando, posso considerare le start up ospitate.**

In risposta ai quesiti da Lei inviati, si evidenzia quanto segue:

1) come specificato nell'avviso pubblico in oggetto, all'art. 3, le Reti sono costituite tra attività economiche su strada, di cui si dà un'esemplificativa elencazione al comma 1.

Le linee generali di azioni che perseguono le Reti, di cui all'art. 7 dell'avviso pubblico, sono:

- a) l'organizzazione di un sistema locale di offerta integrata e articolata tra attività su strada di settori diversi;
- b) la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale;
- c) l'offerta di servizi alle imprese della Rete e ai cittadini.

Inoltre, in base all'art. 2, comma 2, della DGR n. 94, del 15/3/2016, contenente disposizioni attuative e criteri per la redazione dell'avviso pubblico in oggetto, le Reti "...devono essere ben riconoscibili e individuabili quali polarità di attività economiche su strada attrattive a livello infracomunale, comunale o sovracomunale...."

All'art. 2, comma 5, la medesima DGR stabilisce che l'obiettivo perseguito dalle Reti è quello di "...potenziare la competitività delle attività economiche su strada che vi rientrano rendendole "motore di sviluppo" ed elemento di coesione e di riconoscimento per la Comunità stessa e per i

visitatori e utenti esterni, attraverso la rigenerazione e valorizzazione dei contesti urbani in cui sono insediate."

In sostanza, la Rete si propone di migliorare l'attrattività delle aree urbane considerate, anche attraverso la valorizzazione delle attività economiche su strada presenti e di sviluppare modelli innovativi di gestione integrata del territorio individuato attraverso la crescita di partenariati stabili pubblico/privato (soggetto promotore e amministrazione locale).

Tornando al quesito posto, uno o più spazi (attività su strada che erogano servizi) dedicati al coworking, come nel caso proposto, possono ben rappresentare una o più attività economiche che, unitamente ad altre (30 è il numero minimo), individuano una Rete e costituiscono il soggetto promotore.

2) le singole start-up, invece, che usufruiscono degli spazi messi a disposizione non possono essere considerate attività economiche su strada presenti all'interno del contesto urbano delimitato.

Diversamente, si porrebbe l'equivoco che il finanziamento richiesto, contrariamente ai fini istituzionali preposti, finisca per essere distratto nello scopo, andando a finanziare lo sviluppo di incubatori o di aree di coworking o addirittura le singole start-up, per le quali, come è noto, sono previsti appositi percorsi di supporto e promozione, anche nell'ambito dei fondi europei.

**37 – Avrei bisogno di un ultimo chiarimento in merito alle caratteristiche del manager di rete, perchè mi è stato chiesto di occupare questa posizione e vorrei essere sicuro di avere i requisiti adatti. A tal fine allegherei copia del mio CV, per un Vostro giudizio. Grazie ancora per la cortese disponibilità.**

Si premette che la scelta eventuale (e non obbligatoria) del manager di Rete è affidata ad una libera selezione da parte del soggetto promotore, in base ai requisiti evidenziati all'art. 8 dell'avviso pubblico in oggetto.

Più in particolare, il citato art. 8 dell'avviso pubblico consente una selezione del candidato manager basata su un duplice (e alternativo) ordine di requisiti:

1) al comma 3, lettere a) e b), sono previsti requisiti, per il manager di Rete, relativi al possesso di specifici titoli di studio;

2) al comma 3, lettera c), nn. 1) e 2), sono invece previsti requisiti, per il manager di Rete, relativi ad esperienze lavorative maturate in tre degli ultimi 5 anni.

I due ordini di criteri sopra riportati, come già detto, sono alternativi rispetto alla scelta del manager da parte del soggetto promotore.

Naturalmente, valgono per tutti i partecipanti alla eventuale selezione il possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 4 del medesimo art. 8 dell'avviso pubblico.

Esclusivamente a titolo di menzione, si ricorda che al citato articolo 8, comma 3, lett. c), n. 1), tra le organizzazioni indicate (ai fini dell'esperienza maturata dal candidato manager) rientrano anche le CCIAA e loro società collegate.

**38 - Sul bando c'è scritto che per ogni progetto di rete (con minimo di 30 soggetti partecipanti), è possibile richiedere un finanziamento max di 100.000,00 €.**

**Volevo sapere, se dovessi presentare un progetto di rete composto, nel senso due progetti di rete, con 30 soggetti l'uno, integrati tra loro potrei richiedere come manager di rete per tale progetto integrato 200.000,00 €??**

In risposta al quesito, si evidenzia quanto segue.

L'avviso pubblico in oggetto prevede che per ogni programma di Rete ammesso al finanziamento regionale possano essere erogati, nel massimo, 100.000,00.

ciascun programma di Rete è presentato, attraverso il comune di riferimento, da un soggetto promotore (costituito o costituendo) composto, nel minimo, da 30 attività economiche su strada.

Nel caso che lei propone, non appare chiaro se i soggetti promotori da costituire (consorzio, società o contratto di Rete) siano o meno due, a fronte di due programmi di Rete da presentare.

In ogni caso, l'avviso pubblico in oggetto non consente l'invio, attraverso un'unica domanda, di due o più programmi, né consente la presentazione di due o più programmi da parte di un unico soggetto promotore.

Occorre, dunque, per la presentazione di due differenti programmi di Rete, l'invio di due domande di finanziamento, facendo riferimento alla costituzione di due differenti soggetti promotori.

Si ricorda, ancora, che non è consentito dall'avviso pubblico in oggetto:

a) per il medesimo contesto urbano individuato (nel caso di Rete territoriale) la presentazione di più progetti (art. 3, comma 2, lettera a), n. 1);

b) inserire nell'ambito di due o più Reti di filiera sul medesimo territorio, le medesime imprese, che devono, invece, essere diversificate sotto il profilo delle tematiche.

Infine, si rammenta che l'invio della domanda di finanziamento è effettuata dal soggetto beneficiario (comune o municipio) e non dal manager di Rete, il quale esplica il proprio incarico nei confronti del soggetto promotore, attraverso un rapporto di lavoro, collaborazione o consulenza.

**39 - Se ci sono due soggetti promotori differenti con due programmi di rete territoriali differenti, il comune può presentarli entrambi come ente beneficiario?**

Ciascun comune (o Municipio di Roma Capitale) può presentare domanda per due o più Reti. Per ciascun programma di Rete è costituito un soggetto promotore, composto dalle imprese coinvolte.

Ciascuna Rete, nello stesso comune, ricadrà su un'area urbana individuata, diversa dall'altra. Ogni Rete territoriale sarà, dunque, dotata di confini individuati (un quartiere, una piazza, delle vie, ecc.).

E' questo che si intende con "contesto urbano" o "area urbana".

Cioè lo spazio o gli spazi individuati all'interno del territorio comunale su cui insisterà la Rete o le Reti.

Dunque, nel caso di più Reti: stesso comune, all'interno del quale aree urbane diverse e non sovrapposte.

Nel caso invece delle Reti di filiera, avrà rilevanza il tema conduttore della Rete e la capacità di integrazione tra le attività individuate, invece che l'area.

In tal caso, quindi, qualora vi siano due o più reti di filiera sul medesimo comune, dovranno essere diversificate sotto il profilo delle tematiche (art. 3, comma 3, lettera b) dell'avviso pubblico) e, naturalmente, delle imprese che le costituiscono.

**40 - In caso si vincesses il bando, possiamo usare la nostra associazione commercianti per le varie fatturazioni o si deve costituire una società ad hoc? Sarebbe un'inutile spreco di tempo e denaro. Chiedo questo perchè il sindacato a cui ci siamo rivolti non è stato chiaro.**

L'avviso pubblico in oggetto, prevede all'art. 5, comma 4, che il soggetto promotore (l'ente cioè costituito dalle attività economiche coinvolte nella Rete), possa assumere la forma di:

- a) società (srl, spa, sapa, società consortile, ecc.);
- b) consorzio;
- c) contratto di Rete.

Dunque, non è prevista la forma dell'associazione non riconosciuta.

Si comprende il rilievo in ordine alle spese di costituzione del soggetto promotore (che comunque dovrà avvenire solo e soltanto qualora il programma inviato sarà ammesso al finanziamento), ma è anche da considerare che tra, le spese ammissibili al finanziamento (articolo 9 dell'avviso pubblico), rientra anche il costo relativo alla costituzione dell'ente.

**40 – 2. Grazie per avermi risposto! Però ci terrei a precisare che l'associazione commercianti .....ha un regolare atto costitutivo Registrato all'Agenzia delle Entrate e tra gli scopi principali dello statuto ci sono proprio le iniziative atte a migliorare la qualità della vita del proprio territorio.**

**Possiamo fatturare senza problemi, abbiamo un codice fiscale, francamente andare a pensare di istituire una società ad hoc mi sembra, in questo caso una perdita di tempo e di soldi inutile, lo so che eventualmente verrebbero detratti dall'eventuale ammontare aggiudicato, ma perchè buttarli invece di investirli in cose che riguardano l'eventuale progetto? Già una parte dovrà andare ad un sindacato, va beh comunque siate gentili e rispondetemi anche a questa mail, raccogliere tutte le firme con i relativi dati è impegnativo e se vedo troppe complicazioni inutili e troppe percentuali da dare a destra e a manca, sempre nell'eventualità di un esito positivo, non ci provo neanche.**

In relazione alla sua recente mail si precisa quanto segue.

L'avviso pubblico in oggetto all'art. 5, comma 4, prevede in maniera tassativa le forme in cui può essere costituito il soggetto promotore (società, consorzi, contratti di rete ed ogni altra forma collettiva che preveda iscrizione al Registro Imprese e obblighi contabili).

In ogni caso, si ricorda che la partecipazione alla gara non contempla l'immediata costituzione del soggetto promotore, ma una lettera di intenti contenente le sottoscrizioni delle imprese che faranno parte della Rete.

Soltanto al momento della rendicontazione del primo acconto, e ai fini dell'ottenimento del secondo, sarà necessario allegare copia dell'atto costitutivo del soggetto promotore.



**41 - All'art. 5, c. 2, lettera a) vengono elencate le tipologie di attività economiche su strada che possono costituire il soggetto promotore. Nell'elencazione sono indicate anche attività professionali, associazioni sportive e culturali e quindi soggetti che non sono e non possono iscriversi al Registro Imprese della CCIAA.**

**Inoltre nella risposta alle FAQ viene confermato che le ASD sportive possono far parte del soggetto promotore. Di contro al comma 4) dello stesso art. 5) vengono individuate le possibili forme giuridiche: forma societaria, forma consortile e contratto di rete.**

**Non potendo i soggetti non qualificati "imprese" (non iscrivibili al registro delle imprese) prendere parte ad un contratto di rete e/o neanche a una società consortile, laddove scegliestimo di far entrare nel soggetto promotore anche soggetti non imprenditori siamo vincolati a scegliere come unica forma giuridica possibile quella societaria?**

Al citato art. 5, comma 2, lettera a) dell'avviso pubblico in oggetto, tra le attività che possono formare una Rete, sono anche citate ".....le attività sportive, culturali quali musei, cinema, teatri..... le attività professionali e di servizio.....".

Non sono indicate le associazioni sportive o di altro tipo in maniera esplicita, ma la natura delle attività a cui sono riconducibili, ciò non toglie che possano entrare a far parte della Rete, in quanto eroganti attività di servizio "su strada".

Le forme previste dall'avviso pubblico per la costituzione del soggetto promotore sono quelle delle società, consorzio ovvero contratto di Rete o altre forme che prevedano iscrizione al Registro imprese e obblighi contabili.

Si rammenta che la domanda di finanziamento può essere inviata senza obbligo immediato di costituzione per il soggetto promotore, essendo sufficiente una lettera di intenti sottoscritta da ciascuna delle attività economiche coinvolte.

**42 -All'art. 7, comma 5 viene specificato che le tipologie di intervento ritenute ammissibili possono anche consistere in iniziative poste in essere dal soggetto beneficiario, senza oneri a carico della Regione.**

**La dicitura "posti in essere" è da intendersi nel senso che si tratta di progetti e programmi con copertura di spesa prevista nel bilancio di previsione dell'ente o semplicemente pianificati attraverso progettazione e programmi pluriennali per cui non è ad oggi prevista la copertura economica finanziaria attraverso un atto formale del competente organo dell'amministrazione comunale?**

Al comma 5, dell'art. 7 dell'avviso pubblico in oggetto, si fa riferimento ad eventuali interventi da parte dell'amministrazione locale a favore del programma di Rete.

L'avviso pubblico in oggetto non avrebbe potuto prevedere, nel dettaglio, le modalità organizzative da mettere in atto da parte dei comuni (o Municipi) coinvolti, nè determinare o indicare il percorso amministrativo/contabile da intraprendere, vista la competenza esclusiva in materia dei comuni medesimi.

La ratio della norma è comunque di portata generale, facendo riferimento ad una serie di possibili opzioni/azioni (qualora vi sia la volontà e la possibilità da parte del soggetto beneficiario) in cui potrebbero rientrare, a titolo puramente esemplificativo, la messa a disposizione (gratuita) di spazi pubblici per eventi, l'offerta di parcheggi gratuiti al fine di meglio incentivare i flussi verso l'area interessata o ancora l'attuazione di deroghe ad eventuali piani di orari (lì dove ancora esistenti), ecc.

Naturalmente, l'azione dell'amministrazione locale può possedere diversi gradi di incisività, come pure suggerito dall'avviso pubblico, ad esempio in tema di scorporo parziale di imposte e tasse locali, o di avvio di programmi di risistemazione dell'area o di partecipazione attiva alla sostenibilità della Rete o altro. In tal caso, naturalmente, l'azione implicherebbe un'attività di analisi delle poste a bilancio, al fine di individuare eventuali risorse disponibili, su cui sovrana è in ogni caso la volontà dell'ente pubblico coinvolto.

**43 - Una associazione no profit caratterizzata dallo sviluppo e promozione di progetti e attività in ambito ben preciso, i cui associati nella varie forme previste dallo statuto sono negozi, attività ricettive, aziende health&care, aziende di vario genere, può partecipare al bando?**

Per la costituzione del soggetto promotore di cui all'articolo 5 dell'avviso, occorre la partecipazione, nel minimo, di 30 attività economiche su strada.

Inoltre, all'articolo 5, comma 4, l'avviso pubblico in oggetto prevede che il soggetto promotore possa essere costituito esclusivamente nelle seguenti forme:

- "a) forma societaria;
- b) forma consortile o società consortile;
- c) contratto di Rete

In ogni caso, utilizzando una forma giuridica collettiva soggetta ad obblighi di pubblicazione del bilancio e iscrizione al Registro delle Imprese".

Nel caso descritto, le singole attività rientrano tra quelle elencate all'articolo 3 dell'avviso, ma devono essere costituite secondo le modalità e forme previste dall'avviso pubblico, sopra riportate.

**44 - Sono Ingegnere Meccanico con esperienza di Project Management in settori diversi dall'impiantistica alle associazioni culturali e no-profit. Sto lavorando in una filiera di operatori per il risparmio energetico che vogliono fare eventi promozionali con un'attrezzatura mobile.**

**Ho bisogno di sapere se:**

- 1) ho, formalmente, i requisiti per fare io il manager di rete (il punto 8 del bando non cita la laurea in ingegneria e neanche l'esperienza di project management).**
- 2) se realizzare un'attrezzatura mobile: carrelli attrezzati con caldaie, pannelli fotovoltaici ecc. è ammissibile come spesa finanziata dal bando.**

- 1) Per quanto riguarda il manager di Rete, all'articolo 8, comma 3, lettera c), n. 2), si prevede, quale requisito alternativo al titolo di studio, l'esperienza lavorativa (consulenziale, di collaborazione, di dipendenza, in qualità di socio o altro): " presso società, enti ovvero organizzazioni di progettazione e realizzazione eventi e/o specializzate in attività di marketing e animazione, pianificazione urbana, ecc...". L'elencazione dei casi è da intendersi in senso esemplificativo e non tassativo.

Da quanto Lei ci comunica, tra le sue esperienze lavorative ha avuto quella di project management in più realtà, tra le quali anche associazioni culturali e no-profit. Non è del tutto chiaro se ha operato quale consulente o nell'ambito di una società di progettazione o come titolare dell'azienda o altro.

Ad ogni modo, ciò che rileva è l'attività concretamente svolta nell'ambito delle tematiche riportate in avviso pubblico.

Dagli elementi che ci ha fornito, dunque, nulla osta allo svolgimento da parte Sua dell'attività di manager di Rete.

- 2) la realizzazione di attrezzatura mobile finalizzata alla sostenibilità energetica, potrebbe rientrare tra le macro aree di intervento previste all'articolo 7 dell'avviso pubblico in oggetto, purchè funzionale alla complessiva realizzazione del programma di Rete, in cui far convergere anche altre azioni coerenti con l'obiettivo.

Si sottolinea che le finalità generali delle Reti sono quelle di migliorare l'attrattività di contesti urbani, anche attraverso la valorizzazione delle attività economiche su strada presenti, e lo sviluppo di un modello di partenariato stabile e sostenibile nel tempo, pubblico/privato (tra soggetto promotore e amministrazione locale), al fine di avviare una gestione integrata del territorio preso a riferimento.

In altre parole, qualora la realizzazione dell'attrezzatura mobile sia l'unico obiettivo posto a base dell'intervento regionale richiesto, ciò non coinciderebbe con le finalità proprie delle risorse pubbliche destinate alle Reti, finendo con il realizzare un finanziamento di brevetto/prototipo.

#### **45 - Relativamente all'avviso pubblico in oggetto si chiede di avere i seguenti chiarimenti:**

- 1) Il mercato rionale (plateatico) deve essere considerata una solo impresa che andrà a comporre l'impresa di rete di almeno 30 unità?**
- 2) Dal bando sono esclusi i commercianti/artigiani che si trovano all'interno di mercati rionali chiusi (es. mercati di Roma come testaccio, mercato trionfale, mercato San Romano, Mercato aurelio, ecc).**

A seguito di approfondimenti interpretativi operati con le strutture di supporto tecnico interne, si evidenzia che, con riferimento ad un mercato rionale (sia plateatico attrezzato sia al coperto), esso può essere considerato, ai fini dell'avviso pubblico in oggetto, sia quale attività economica unica, sia come insieme di più attività economiche su area pubblica.

In altre parole, è consentito sia formare una rete di imprese composta da più mercati rionali, o in cui il mercato costituisce una delle imprese coinvolte, sia costituire una rete all'interno di un singolo mercato, composta da almeno 30 tra gli operatori interni (commercianti, artigiani, ecc.).

E' da sottolineare, in ogni caso, che le finalità dell'avviso pubblico (art. 4, e art. 6, comma 4, lettera b) sono quelle di migliorare l'attrattività degli ambiti urbani individuati, anche attraverso la valorizzazione delle attività economiche presenti e lo sviluppo di un modello di partenariato stabile pubblico/privato (tra soggetto promotore e soggetto beneficiario).

Si sottolinea, inoltre, che all'art. 9, comma 2, dell'avviso pubblico in oggetto tra le spese non ammissibili al finanziamento sono comprese quelle relative "all'acquisto di attrezzature, beni e arredi ubicati all'interno delle attività economiche coinvolte nella Rete e il rifacimento di impianti interni".

**46 – Posto che, con precedente risposta a FAQ, è stato chiarito che il soggetto beneficiario può trasferire al soggetto promotore parte del finanziamento regionale, si chiede conferma circa l'ammissibilità delle seguenti opzioni:**

a) il soggetto beneficiario trasferisce al soggetto promotore parte del finanziamento regionale e rendiconta costi stipulati e sostenuti dal soggetto promotore (quindi il soggetto promotore stipula l'incarico di lavoro, riceve e salda la relativa fattura).

b) il soggetto beneficiario non trasferisce al soggetto promotore parte del finanziamento regionale; quindi sostiene e rendiconta tutte le spese ammesse.

2. Art. 8 Manager di Rete, comma 3: l'incarico di lavoro, collaborazione, consulenza con il manager di rete può essere conferito solo dal soggetto promotore oppure anche dal soggetto beneficiario, che quindi provvederà direttamente al pagamento della relativa fattura?

3. Art. 15 Modalità di erogazione del finanziamento, comma 1, punto c): la somma necessaria a presentare la rendicontazione finale delle spese complessive del programma, pari al 20% del finanziamento regionale, può essere anticipata dal soggetto beneficiario?

a) dalla lettura coordinata delle norme contenute nell'articolo 8, comma 2 e nell'articolo 3, comma 5, lettera b) della DGR n. 94, del 15/03/2016 (disposizioni attuative e criteri relativi alle reti di imprese di cui alla legge regionale n. 4/2006, art. 113), nell'art. 14, comma 1 e nell'art. 6, comma 5, lettera f), dell'avviso pubblico in oggetto, il soggetto beneficiario, a seguito dell'ammissione al finanziamento regionale, e in relazione agli interventi previsti dal programma di Rete approvato, trasferisce le risorse necessarie al soggetto promotore per l'attuazione del programma medesimo.

Il soggetto beneficiario, a seguito del trasferimento di risorse al soggetto promotore, stabilirà le modalità di verifica della concreta realizzazione degli interventi previsti dal Programma di Rete ed i termini della relativa rendicontazione delle spese (ammissibili) da parte del soggetto promotore.

Il soggetto beneficiario a sua volta, in base a quanto stabilito dall'avviso pubblico, fornirà adeguata rendicontazione alla Regione.

Non è contemplata dalla lettura coordinata della citata DGR n. 94/2016 e dell'Avviso pubblico in oggetto il caso in cui non vengano trasferite risorse dal soggetto beneficiario al soggetto promotore.

Solo nel caso di interventi di carattere infrastrutturale di competenza propria del comune, il soggetto beneficiario provvederà direttamente a curarne la realizzazione.(articolo 3, comma 5, lettera b). In tali tipologie di interventi (di competenza propria del comune), in via ordinaria, non rientrano, tra l'altro, quelli legati ad arredo urbano (es. : fioriere, panchine, acc.) o installazione di sistemi tecnologici e/o informativi.

b) con riferimento al manager di Rete, l'art. 8, comma 3 dell'avviso pubblico, prevede che "Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento regionale, i manager di Rete individuati dai soggetti promotori, devono, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, stipulare appositi incarichi di lavoro, collaborazione, consulenza o professionali con i soggetti promotori.....".

c) con riferimento alla rendicontazione finale (art. 15, comma 1, lettera c), è ininfluenta, ai fini della norma, la decisione, in autonomia, da parte del soggetto beneficiario di anticipare la quota a saldo finale del finanziamento (20%). Ciò rientra nell'ambito delle competenze esclusive dell'ente beneficiario coinvolto (Comune o Municipio) e della sua autonomia contabile e amministrativa.

**47 - Il programma di rete da presentare in fase di valutazione (quindi finalizzato al bando) dovrà necessariamente coincidere con quello definitivo o può essere parziale e rappresentare una parte di un programma di più ampio respiro? In questo ultimo caso occorrerà invece presentare un programma pluriennale?**

**Faccio un esempio: il promotore può decidere - di concerto con l'Amministrazione pubblica di riferimento - di prevedere attività in macro aree che potrebbero interessare più il soggetto pubblico che i privati (nonostante le eventuali ricadute positive per questi ultimi).**

**Ad esempio potrebbero non scegliere le attività di comunicazione (rispetto al bando) ma prevederle in altri tempi/modi fuori bando ad esempio tramite operazioni di crowdfunding.**

**In questo caso dovrebbero essere chiaramente inserite nel programma di rete ma fuori bando.**

**Se così va quindi presentato un programma più ampio già da subito, giusto?**

**Le specifiche delle attività a valere sul bando e quelle fuori bando devono quindi essere tutte riportate e se si in quale modo?**

L'avviso pubblico in oggetto e la DGR n. 94 del 15 marzo 2016 (recante criteri generali e attuazione delle Reti di Imprese) si pongono quale finalità generali il miglioramento dell'attrattività degli ambiti urbani individuati quali Rete, anche attraverso la valorizzazione delle attività economiche su strada presenti nell'area, e lo sviluppo di un modello di partenariato pubblico/privato (soggetto promotore/comune) sostenibile nel tempo.

Il finanziamento previsto dal provvedimento di selezione, rappresenta di fatto un acceleratore per l'avvio e sviluppo di un sistema innovativo di gestione integrata di un area urbana (o extraurbana).

La capacità, da parte del soggetto promotore - con il sostegno dell'amministrazione di riferimento - di adottare un modello sostenibile, nel tempo, di governance, rappresenta un elemento positivo di valutazione nell'ambito di un progetto complessivo.

Il quesito posto, sotto questo punto di vista, non chiarisce del tutto quali possano essere tali interventi e di che natura. Si resta quindi a disposizione per ulteriori approfondimenti sul punto.

Ad ogni modo, può, dunque, anche essere presentato il programma nel suo complesso, specificando a parte gli interventi da ammettere a finanziamento. Occorre, se si intende presentare un progetto complesso, illustrare anche le diverse modalità di finanziamento programmate (oltre al finanziamento regionale).

**48 - chiedo chiarimenti sulla lettera di intenti a costituirsi. Oltre all'indicazione della volontà di costituirsi cos'altro va indicato nella lettera? A titolo di esempio:**

- **indicazioni sul manager di rete;**
- **accordi con centri di assistenza tecnica;**
- **approvazione del programma di rete;**
- **indicazione delle future caratteristiche della rete (se rete contratto o soggetto);**
- **presenza del fondo comune;**
- **presenza dell'organo comune;**
- **indicazione del capofila**
- **altro.**

L'articolo 10, comma 4 dell'avviso pubblico in oggetto, stabilisce la documentazione da allegare alla richiesta di finanziamento.

Tra le altre è prevista alla lettera a) del citato comma, la lettera di intenti, alternativa all'atto di costituzione del soggetto promotore.

Come potrà notare da un'attenta lettura dell'articolato, la lettera di intenti è solo uno dei documenti richiesti.

Il suo contenuto è limitato alla manifestazione di volontà di tutti i partecipanti alla Rete di costituirsi in una delle forme giuridiche previste dall'avviso pubblico all'articolo 5, comma 4, qualora ammessi al finanziamento regionale (come sa la lettera deve essere sottoscritta da ciascuna delle imprese che faranno parte del soggetto promotore).

Gli altri elementi da Lei indicati (manager, accordi con centri di assistenza, copia dell'atto di approvazione del programma di Rete,) troveranno posto nella documentazione allegata.

Nella lettera di intenti invece può essere già indicata la forma attraverso cui verrà costituito il soggetto promotore (società, consorzio, contratto di rete).

**49 – Con la presente sono a chiedere un chiarimento in riferimento alla durata minima che la rete di imprese deve avere al fine di poter rispettare i vincoli amministrativi sottesi dal bando, visto che non è menzionato alcun termine di durata della rete di imprese.**

L'articolo 15, comma 3 dell'avviso pubblico in oggetto, stabilisce che "Gli interventi e le azioni previste all'interno del programma di Rete dovranno essere realizzati compiutamente entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL dell'atto di ammissione al finanziamento...". Con riferimento, quindi, alla realizzazione del programma ammesso al finanziamento, il termine è indicato al citato art. 15, comma 3 dell'avviso.

Inoltre, con riferimento alle finalità generali della Rete, ed alla fase di valutazione del programma, occorre evidenziare l'aspetto legato alla sostenibilità nel tempo della Rete medesima.

L'organizzazione e la governance interna del soggetto promotore, la capacità (in divenire) della Rete di attrarre risorse finalizzate all'autofinanziamento (sponsor, crowdfunding, auto tassazione, scorporo di imposte comunali, ecc.), nonché lo sviluppo di un modello stabile di partenariato pubblico/privato (soggetto promotore/comune competente) sostenibile nel tempo, sono tutti elementi che conferiscono valore al progetto complessivo di Rete.

**50 - Può essere un' Unione di Comuni il soggetto beneficiario ai fini della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento di una rete? – in qualità di soggetto beneficiario relativamente all' ammissione al finanziamento di una rete, una Comunità Montana?**

L'articolo 6, comma 1 dell'avviso pubblico in oggetto, stabilisce che sono soggetti beneficiari i comuni e/o i municipi di Roma Capitale.

**51 - Un'impresa che aderisce ad una rete territoriale può aderire (all'interno dello stesso Comune) ad una rete di filiera? Invece, nel caso che la filiera sia costituita su più comuni questo è sempre possibile?**

L'art. 3 dell'avviso pubblico in oggetto, prevede al comma 2 che le Reti possono essere differenziate in reti territoriali e reti di filiera.

Ciascun comune può contenere una o più reti, sia territoriali sia di filiera. Le reti possono essere anche associate tra loro (pur se distinte).

La composizione di ciascuna soggetto promotore (minimo 30 imprese) non può contemplare una o più imprese già contabilizzate in altro soggetto promotore di diversa rete.

Ciò non toglie che le Reti collaborino anche in maniera associata tra loro, costituendo partnership apposite.

**52 - Le spese sostenute per la elaborazione/progettazione/stesura del Programma di Rete da presentare ai fini del Bando (per cui elaborato ex ante), sono ammissibili? se SI, tra le "Spese Generali" o tra le Spese Correnti? ed in quest'ultimo caso, in quale percentuale massima?**

Si premette, e si conferma, che i costi relativi alla costituzione del soggetto promotore (Notaio, imposte e tasse, iscrizione registro imprese, ecc.) rientrano tra quelli ammissibili al finanziamento.

Come previsto all'art. 5, comma 6, dell'avviso pubblico in oggetto, il soggetto promotore può costituirsi successivamente all'ammissione al finanziamento (essendo sufficiente, per l'invio della domanda, una lettera di intenti).

All'art. 15, comma 1, lettera b) dell'avviso pubblico, è previsto (con riferimento alle modalità di erogazione del finanziamento) che per ottenere il secondo acconto pari al 50% del totale, tra l'altro, occorre l'invio di copia dell'atto costitutivo del soggetto promotore.

Le spese di costituzione del soggetto promotore, dunque, sono in tal caso "in itinere", e coperte dalla quota percentuale di finanziamento già erogato (30%).

Naturalmente, pur non essendo certi dell'ammissione al finanziamento del programma di Rete inviato, le imprese coinvolte potrebbero decidere di anticipare i tempi di costituzione del soggetto promotore. In tal caso, la spesa sarebbe ugualmente coperta dall'eventuale successivo finanziamento e sostenuta ex ante, ma quietanzata successivamente.

In ordine alla FAQ n. 15, si comunica che la dicitura "spese sostenute..... esclusivamente durante il periodo di tempo di realizzazione del programma stesso" si fa riferimento alle spese di "manutenzione e gestione degli interventi realizzati sulla base del programma". Le altre spese inserite nella FAQ sono quelle di coordinamento e gestione funzionali alla realizzazione della Rete, tra le quali rientrano quelle di costituzione del soggetto promotore.

In altre parole, per spese correnti si intendono sia quelle di "coordinamento e funzionali alla realizzazione della Rete", sia quelle di "manutenzione e gestione degli interventi realizzati sulla base del programma e sostenute esclusivamente durante il periodo di tempo di realizzazione del programma stesso".

Per quanto riguarda le percentuali, l'articolo 9, comma 3, lettera a), prevede che i costi relativi ad attività di spese correnti non possano superare il 30% del finanziamento concesso.